Matrimonio e Separazione

In "pillole"

Gruppo Accoglienza Separati

Diocesi di Salerno

Incontro
del 12 novembre 2011
Padri Saveriani in Salenro

Arr. Laura Landi



La famiglia, prima cellula sociale, è riconosciuta dall'ordinamento giuridico e canonico se costituita da una coppia eterosessuale

Nel nostro ordinamento la famiglia "riconosciuta" (alla cui esistenza vengono ricondotti degli effetti nel mondo giuridico) è quella fondata sul matrimonio.



Questo non significa che non vi siano altre strutture sociali organizzate nella pratica come una famiglia (famiglia di fatto) rispetto alle quali anche il convivente ha alcune garanzie di tutela (es.: in materia di ordini di protezione) ma in queste formazioni sociali i conviventi non possono invocare i diritti ed i doveri (e quindi la possibilità di ricorrere al Giudice in caso di inosservanza) nascenti dal matrimonio.

Altro discorso è la filiazione ...

 anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno adeguata tutela (anche se non equiparata al 100% a quelli "legittimi") e i genitori nei loro confronti hanno gli stessi doveri (mantenere, educare ed istruire – vedi art. 147 c.c.)

La famiglia si fonda sul matrimonio

Art. 29 Cost - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia com società naturale fondata sul matrimonio. ...

Art. 30 Cost - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori di matrimonio. ...

Art. 31 Cost - (Agevolazioni e sostegno economico dello Stato)



Art. 29 Cost - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30 Cost - È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli **nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale**, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31 Cost La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Matrimonio civile

- È celebrato davanti all'Ufficiale dello stato civile
- Art 106 c.c. Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione.



Art. 107 c.c. Forma della celebrazione.

- Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile, alla presenza di due testimoni, anche se parenti, dà lettura agli sposi degli articoli 143,
 144 e 147; riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio.
- L'atto di matrimonio deve essere compilato immediatamente dopo la celebrazione.

- Art. 143. Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
- Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
- Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione.
- Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

Cassazione condanna al risarcimento il coniuge infedele

A proposito di doveri coniugali

• Con la innovativa ed interessante sentenza del 15 settembre 2011 n. 18853 la Corte di legittimità sancisce che il tradimento coniugale può configurare gli estremi dell'illecito civile con il riconoscimento della sua risarcibilità se lede un valore costituzionalmente protetto.

Valenza giuridica degli obblighi nascenti dal matrimonio

Secondo la I Sezione civile della Cassazione <u>i doveri</u> che conseguono in capo ai <u>coniugi in virtù del vincolo matrimoniale</u> <u>hanno natura e</u> <u>rilevanza giuridica</u>, la cui violazione non rinviene necessariamente la sua sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, come l'addebito della separazione;

infatti, in dipendenza della predetta natura, <u>la violazione</u> dei suddetti obblighi (ivi incluso quello della fedeltà), ove sia idonea a causare la lesione di diritti costituzionalmente garantiti (es.: la salute e la dignità) <u>può</u> integrare gli estremi dell'illecito civile e **produrre la risarcibilità dei danni non patrimoniali** ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che l'omissione della pronuncia di addebito in sede di separazione possa configurare una preclusione per l'esercizio dell'azione di risarcimento dei menzionati danni.

- Già Sezioni unite (con la sentenza n. 26972 del 2008)
 aveva statuito in ordine ai limiti di risarcibilità del
 danno non patrimoniale, da riconoscersi, oltre che in
 caso di reato, anche nell'ipotesi di lesione di un bene
 costituzionalmente protetto
- (eventualità che può verificarsi, nel corso del matrimonio, qualora la violazione dell'obbligo di fedeltà si sia realizzata con specifici comportamenti che abbiano colpito in modo apprezzabile la dignità del coniuge tradito, provocandogli un disagio psichico e materiale particolarmente grave).

- Art. 144. Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia
- I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
- A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

• Art. 147. Doveri verso i figli.

 Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.

Segue il testo del c.c. sulla celebrazione

Art. 108. Inapponibilità di termini e condizioni

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione.

Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

Art. 109. Celebrazione in un comune diverso.

Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 106, l'ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 99, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta è menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui fu fatta la richiesta.

Art. 110. Celebrazione fuori della casa comunale.

Se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, e ivi, alla presenza di quattro testimoni, procede alla celebrazione del matrimonio secondo l'articolo 107.

• Art. 111. Celebrazione per procura.

I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura.

La celebrazione del matrimonio per procura può anche farsi se uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi da valutarsi dal tribunale nella cui circoscrizione risiede l'altro sposo. L'autorizzazione è concessa con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

La procura deve contenere l'indicazione della persona con la quale il matrimonio si deve contrarre.

La procura deve essere fatta per atto pubblico; i militari e le persone al seguito delle forze armate, in tempo di guerra, possono farla nelle forme speciali ad essi consentite.

Il matrimonio non può essere celebrato quando sono trascorsi centottanta giorni da quello in cui la procura è stata rilasciata.

La coabitazione, anche temporanea, dopo la celebrazione del matrimonio, elimina gli effetti della revoca della procura ignorata dall'altro coniuge al momento della celebrazione.

Art. 112. Rifiuto della celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per una causa ammessa dalla legge.

Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

• Art. 113. Matrimonio celebrato davanti a un apparente ufficiale dello stato civile Si considera celebrato davanti all'ufficiale dello stato civile il matrimonio che sia stato celebrato dinanzi a persona la quale, senza avere la qualità di ufficiale dello stato civile, ne esercitava pubblicamente le funzioni, a meno che entrambi gli sposi, al momento della celebrazione, abbiano saputo che la detta persona non aveva tale qualità.

Art. 116. Matrimonio dello straniero nella Repubblica

Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio.

Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.

Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

Matrimonio religioso

Il matrimonio celebrato con rito esclusivamente religioso



non è riconosciuto dall'ordinamento giuridico e come tale i coniugi non possono invocare tutela (tipica che nasce dal rapporto matrimoniale) ed il rapporto di filiazione è naturale (salvo il riconoscimento dei figli che comunque non è parificato a quello dei figli legittimi)

La Chiesa non condivide la scelta del rito solo religioso, pertanto a tal fine è necessaria una espressa autorizzazione del Vescovo dopo che siano stati valutati attentamente i motivi.

Matrimonio concordatario

È celebrato davanti ministro di culto cattolico ed ha efficacia riconosciuta dal nostro Ordinam



riconosciuta dal nostro Ordinamento giuridico. Viene trascritto nei registri dello stato civile e produce gli effetti del matrimonio civile

A seguito di Concordato stipulato nel 1929 tra Stato e Santa Sede e successivamente con gli accordi di revisione del 1984, resi esecuti con L. 25.03.1985 n 121 Art. 8 L. 25.3.85, n. 121

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, CON PROTOCOLLO ADDIZIONALE,

FIRMATO A ROMA IL 18 FEBBRAIO 1984, CHE APPORTA MODIFICAZIONI AL CONCORDATO LATERANENSE DELL'11 FEBBRAIO 1929, TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA SANTA SEDE.

Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (1) e redigerà quindi, in doppio originale, l'atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile (2).

La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:

- a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione (3)
- b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile. La trascrizione è tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l'azione di nullità o di annullamento non potrebbe essere più proposta (4).

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione, la effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi

Adempimenti burocratici del matrimonio concordatario



Pubblicazioni

Art. 93. Pubblicazione.

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stato civile

Per altri particolari ...

Art. 94. Luogo della pubblicazione.

La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

• Art. 96. Richiesta della pubblicazione.

La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico.

• Art. 98. Rifiuto della pubblicazione.

L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter procedere alla pubblicazione rilascia un certificato coi motivi del rifiuto.

Contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 99. Termine per la celebrazione del matrimonio.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

• Art. 100. Riduzione del termine e omissione della pubblicazione.

Il tribunale, su istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione. In quel caso la riduzione del termine è dichiarata nella pubblicazione.

Può anche autorizzare, con le stesse modalità, per cause gravissime, l'omissione della pubblicazione, quando gli sposi davanti al cancelliere dichiarano sotto la propria responsabilità che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 85, 86, 87, 88 e 89 si oppone al matrimonio.

Il cancelliere deve far precedere alla dichiarazione la lettura di detti articoli e ammonire i dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle possibili conseguenze.

Art. 101. Matrimonio in imminente pericolo di vita.

Nel caso di imminente pericolo di vita di uno degli sposi, l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa.

L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di matrimonio il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita.

Art. 102. Persone che possono fare opposizione.

I genitori e, in mancanza loro, gli altri ascendenti e i collaterali entro il terzo grado possono fare opposizione al matrimonio dei loro parenti per qualunque causa che osti alla sua celebrazione.

Se uno degli sposi è soggetto a tutela o a cura, il diritto di fare opposizione compete anche al tutore o al curatore.

Il diritto di opposizione compete anche al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Quando si tratta di matrimonio in contravvenzione all'articolo 89, il diritto di opposizione spetta anche, se il precedente matrimonio fu sciolto, ai parenti del precedente marito e, se il matrimonio fu dichiarato nullo, a colui col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui.

Il pubblico ministero deve sempre fare opposizione al matrimonio, se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età, non possa essere promossa l'interdizione.

• Art. 103. Atto di opposizione.

L'atto di opposizione deve dichiarare la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere la elezione di domicilio nel comune dove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 104. Effetti dell'opposizione.

Se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il pubblico ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni.

Celebrazione

Viene data la lettura degli articoli che riguardano



i diritti ed i doveri nascenti dal matrimonio (artt. 143, 144 e 147c.c.) e viene redatto dal parroco l'atto di matrimonio (in duplice copia, una trasmessa all'Uff. dello stato civile)

Trascrizione

 L'atto di matrimonio, redatto dal celebrante e sottoscritto da sposi e testimoni, va trasmesso entro cinque giorni all'ufficiale



di stato civile per la trascrizione nei registri di stato civile, trascrizione che ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento italiano.

L'ufficiale di stato civile effettua la trascrizione entro ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al parroco.

La separazione personale dei coniugi



Il diritto di separarsi è un **Diritto soggettivo** personalissimo (art. 150 co.3)

- •Indisponibile
- •Intrasmissibile
- •Imprescrittibile ma non incondizionato (perché vincolato alle cause indicate nell'art. 151 c.c.

- L'istituto della separazione strettamente ricollegato all'indissolubilità del matrimonio era previsto (già dal codice napoleonico, poi nel codice civile unitario del 1865 e poi nell'attuale codice del 1942) già prima che nel nostro ordinamento non fosse introdotto il "divorzio" nel 1970.
- La separazione all'epoca non poteva che concludersi con una riconciliazione oppure con la sospensione perdurante di alcuni obblighi (dovere di coabitazione, delle relazioni sessuali e della mutua assistenza, entro certi limiti) restando fermo l'obbligo di fedeltà e l'obbligazione alimentare

anche all'epoca era prevista ...

Separazione consensuale

Separazione giudiziale

- Era possibile separarsi consensualmente
- (il consenso doveva essere accompagnato dall'esistenza di una giusta causa di separazione)

- o detta"**per colpa**" poteva essere richiesta solo dal coniuge "innocente" dimostrando le violazioni dei doveri coniugali in capo all'altro coniuge. Le cause che perfezionano la fattispecie della colpa sono rigidamente indicate dal codice:
- a) il volontario abbandono (ingiustificato ed arbitrario)
- b) gli eccessi, sevizie, le minacce, le ingiurie gravi; la condanna penale all'ergastolo o alla reclusione per un tempo superiore a 5 anni;
- c) interdizione perpetua da pubblici uffici;
- d) il rifiuto del marito a fissare la residenza,
- e) l'adulterio (con effetti diversi a seconda che era compiuto dalla moglie o dal marito)



L'adulterio era causa di separazione

- Se compiuto dalla moglie
- (anche un solo episodio)

- Non se compiuto dal marito
- A meno che non concorrevano circostante tali da farlo qualificare come comportamento gravemente ingiurioso

Dopo la riforma del diritto di famiglia nel 1975

Art. 150 c.c. Separazione personale.

E' ammessa la separazione personale dei coniugi.

La separazione può essere **giudiziale** o **consensuale**. Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.



- È necessario puntualizzare che mai potrà individuarsi un danno ingiusto nella separazione (pur legata alla decisione unilaterale di un coniuge) che è un diritto inviolabile di libertà costituzionalmente garantito (Cass. 6.4.93 n. 4108)
- la separazione non può non essere respinta dal giudice
- (rari i casi in cui si è verificato Trib Modena 18.04.91, in Dir.eccl, 1992, II, 90 - adducendone l'eccezionalità dello strumento da utilizzarsi solo in caso di particolare gravità e non giustificato dal solo rifiuto della prosecuzione della convivenza).

- Cass. civ., sez I, 9 ottobre 2007 n. 21099.
- Al riguardo va premesso che l'art. 151 c.c., nel testo vigente, prevede che la separazione giudiziale possa essere chiesta quando si verifichino, "anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza".
- La norma, <u>innovativa del precedente regime</u> della separazione nel quale la separazione <u>poteva essere richiesta</u> solo in relazione a *fattispecie tipiche*, evidenzianti una *colpa dell'altro coniuge*, *e solo dal coniuge incolpevole* è manifestazione di una concezione del matrimonio e della famiglia che, dal tempo dell'emanazione del codice civile, si era andata modificando, rendendone necessaria la riforma.
- La possibilità attribuita dal nuovo testo della norma a ciascun coniuge, a prescindere dalle responsabilità o dalle colpe nel fallimento del matrimonio, di richiedere la separazione, ne ha eliminato il carattere sanzionatorio ed ha modificato la posizione giuridica dei coniugi in relazione alla continuazione del rapporto quando l'affectio coniugalis sia venuta meno.
- La formula adottata nel nuovo testo si è prestata a un'interpretazione di natura strettamente oggettivistica, che fonda il diritto alla separazione sull'accertamento di fatti che nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile il proseguimento della convivenza coniugale. Ma si presta anche a un'interpretazione aperta a valorizzare elementi di carattere soggettivo, costituendo la "intollerabilità" un fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno alla vita dei coniugi.
- Questa Corte, partendo da una interpretazione prevalentemente oggettivistica della norma, alla quale ha ancorato il controllo giurisdizionale sulla "intollerabilità" della prosecuzione della convivenza (Cass. 1997, n. 6566; 7 dicembre 1994, n. 10512; 10 gennaio 1986, n. 67; 21 febbraio 1983, n. 1304), ha peraltro già avuto modo di affermare (Cass. 10 giugno 1992, n. 7148) che, pur dovendo, ai sensi del novellato art. 151 c.c., la separazione dei coniugi trovare causa e giustificazione in situazioni di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabili e giuridicamente controllabili, per la sua pronuncia non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti.
- In particolare, <u>con la recente sentenza del 14 febbraio 2007, n. 3356</u>, questa Corte, nel ribadire tale principio, ha affermato che, in una visione evolutiva del rapporto coniugale ritenuto, nello stadio attuale della società, incoercibile e collegato al perdurante consenso di ciascun coniuge il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obbiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, la esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità a carico dell'altro, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, questi ha diritto di chiedere la separazione.

Art. 151 c.c. Separazione giudiziale.



- La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
- Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.

Art. 158 c.c. Separazione consensuale



- La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto senza l'omologazione del giudice.
- Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice riconvoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione

Il "Divorzio"



 Più correttamente: la cessazione degli effetti civili del matrimonio - perché quando è il matrimonio è concordatario il vincolo che si può eliminare è solo quello civile - è disciplinato dalla L. n. 898 del 1970.

LEGGE - 01/12/1970, n. 898

Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio

• Art. 1. Il giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a norma del codice civile, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3.

- Art. 2. Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo art. 4, accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio.
- Art. 3. 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi:
 - 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge è stato **condannato**, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
 - a) **all'ergastolo** ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
 - b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione (1);
 - c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio (2);
 - d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio (3).

Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1) del presente articolo la domanda non è proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale è ripresa; 2) nei casi in cui: a) l'altro coniuge è stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del numero 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneità del convenuto a mantenere o ricostituire la convivenza familiare;

b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970 (4).

In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta (5);

Affidamento condiviso L. n. 54/06



Ha modificato la disciplina dell'affidamento prevista agli art. 155 c.c. e ss

I "verbi" del giudice nell'affidamento condiviso

155 c.c.

Provvedimenti riguardo ai figli

- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi.
- ADOTTA i provvedimenti relativi alla prole.
- VALUTA prioritariamente che i figli restino affidati ad entrambi i genitori
- STABILISCE a chi sono affidati
- DETERMINA i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore.
- FISSA misura e modo di contribuzione al mantenimento, alla cura, all'istruzione, all'educazione
- DECIDE in caso di disaccordo dei genitori
- PUÒ STABILIRE l'esercizio delle potestà separate limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione

- PUÒ STABILIRE la corresponsione di un assegno periodico (per la realizzazione del principio
- della proporzionalità) considerando:
- Le attuali esigenze del figlio
- Il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di famiglia
- I tempi di permanenza presso ciascun genitore
- - Le risorse economiche di entrambi i genitori
- La valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore
- PUÒ DISPORRE l'accertamento della polizia giudiziaria (ove le informazioni non
- risultino sufficientemente documentate) su redditi e beni oggetti di contestazione anche se
- intestati a soggetti diversi.

155 bis c.c. Affidamento ad un solo genitore

- PUÒ DISPORRE l'affidamento esclusivo
- PUÒ CONSIDERARE (al fine dei provvedimenti da adottare) il comportamento del genitore in caso di domanda di affidamento esclusivo manifestamente infondata

155 c.c. quater Assegnazione della casa familiare ...

ASSEGNA la casa familiare

155 c.c. quinques Disposizioni in favore dei figli maggiorenni

 - PUÒ DISPORRE il pagamento di un assegno periodico in favore dei figli ma

155 sexies c.c. Poteri del giudice ed ascolto del minore

- PUÒ ASSUMERE ad istanza di parte o d'ufficio
 - mezzi di prova
- DISPONE l'audizione del minore
- PUÒ RINVIARE l'adozione dei provvedimenti PER CONSENTIRE la mediazione con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale del minore

709 ter cpc


Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni

- PUÒ MODIFICARE i provvedimenti in vigore
- PUÒ AMMONIRE il genitore inadempiente
- PUÒ DISPORRE il risarcimento dei danni nei confronti del minore, nei confronti dell'altro genitore
- PUÒ CONDANNARE il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione pecuniaria

- «Art. 155 (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
- Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
- La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i
 figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo
 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la
 decisione è rimessa al giudice.
- Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
- Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
- 1) le attuali esigenze del figlio;
- 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
- 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
- L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
- Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.».

- Art. 155-bis (Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso).
- Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
- Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere **l'affidamento esclusivo** quando **sussistono le condizioni** indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
- 155-ter (Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli). I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.
- 155-quater (Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza).
- Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli.
- Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
- Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.

- 155-quinquies (Disposizioni in favore dei figli maggiorenni). Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
 - Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
- 155-sexies (Poteri del giudice e ascolto del minore Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.
 - Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli».



Grazie dell'attenzione